



Prefettura dell'Aquila
IL COMMISSARIO AD ACTA

L'Aquila 19.12.2025

Al Comune di Roccaraso (AQ)
protocollo.roccaraso@pec.it

e P.c.

-Alla "SITI S.R.L."
(Rappr.te Ing. Pecorella Luca)
Corso Vittorio Emanuele, 165
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
coselsrl@pec.it

-Allo Studio Legale
Avv.to Giovanni La Banca
Via Roma, 31
81010 PRATA SANNITA (CE)
gianni.labanca@pecavvocatiisernia.it

-Al Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Abruzzo

OGGETTO: Ordinanza TAR Abruzzo n. 423/2025 (RG 421/2024) - Sentenza TAR Abruzzo n. 89/2025 - Siti s.r.l. c/ Comune di Roccaraso - **DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA**

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di dicembre, presso gli uffici della Prefettura dell'Aquila, il sottoscritto dott. Pierquinto Colarossi, Commissario *ad acta* nominato con provvedimento della Prefettura dell'Aquila prot. n. 58955 del 23.09.2025, in esercizio dei poteri conferiti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo con Ordinanza n. 423/2025 (Reg. Ric. 421/2024) del 17.09.2025, adotta la presente



Prefettura dell'Aquila

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione del Piano Attuativo ai sensi dell'art. 20, comma 8-bis, della L.R. 18/1983 per la realizzazione di un campo da mini golf con annessi servizi Bubble Room e Club House in località "Fonte Eremita" del Comune di Roccaraso (AQ), proposto dalla Siti S.R.L., avente ad oggetto l'intervento sulle proprietà immobiliari identificate in catasto al foglio n. 9, particelle nn. 598-502/p, 575, ubicata in Zona omogenea "F1a - Campo da Golf".

PREMESSO CHE:

- con Sentenza n. 89 del 14 febbraio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha accolto il ricorso della Siti S.R.L. avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Roccaraso, ordinando la conclusione del procedimento di approvazione del Piano Attuativo entro il termine di novanta giorni;
- con Ordinanza n. 423 del 17 settembre 2025, lo stesso Tribunale, constatato l'inutile decorso del termine assegnato, ha nominato Commissario *ad acta* il Prefetto dell'Aquila, il quale ha delegato il sottoscritto con provvedimento prot. n. 0058955 del 23.09.2025;
- l'istanza di approvazione del Piano Attuativo è stata presentata dalla Siti S.R.L. il 16.10.2023 (prot. nn. 9971, 9972, 9975) e successivamente integrata il 20.03.2024 (prot. n. 3167);
- con ordinanza commissariale prot. n. 0075080 del 28.11.2025, è stato ingiunto al Comune di Roccaraso di concludere il procedimento entro il termine di 20 (venti) giorni;
- in data 18.12.2025, il Comune ha trasmesso comunicazione prot. 0013735. La suddetta comunicazione *ex art. 10-bis* costituisce atto meramente interlocutorio ed endoprocedimentale, inidoneo a soddisfare il precetto del giudicato e l'ordine commissariale - i quali imponevano la *conclusione* del procedimento con provvedimento definitivo - configurando ulteriore violazione del giudicato e persistente inerzia dell'Amministrazione nell'emanare l'atto finale;

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione progettuale è completa e regolarmente acquisita agli atti protocollari comunali;
- l'area ricade nella Zona omogenea "F1a - Campo da Golf" del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12.08.2021;
- con Determinazione n. 48 del 10.07.2024, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è stato correttamente escluso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- sono stati acquisiti pareri favorevoli dalle Autorità Ambientali Competenti (Provincia dell'Aquila, Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo, ASL 1 Abruzzo, Parchi Nazionali, E-Distribuzione S.p.A., SACA S.p.A.) nonché nulla osta per vincolo idrogeologico;
- la Relazione geologica accerta la compatibilità geomorfologica e la stabilità del sito, con specifica evidenza del carattere temporaneo e mobile delle strutture bubble room;
- l'intervento prevede: realizzazione di campo da mini golf, recupero fabbricato esistente destinato a Club House, installazione di strutture amovibili ricettive, e dotazioni infrastrutturali conformi alla normativa vigente;



Prefettura dell'Aquila

RILEVATO CHE:

- nel merito, il Comune preannuncia il diniego rilevando il contrasto delle strutture proposte con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) vigenti per la zona F1A;
- tale motivazione risulta tecnicamente aberrante e inficiata da eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto l'istanza del 16.10.2023 ha ad oggetto un Piano Attuativo in Variante ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 18/1983, e risulta quindi giuridicamente insostenibile negare l'approvazione di una variante urbanistica sulla base della normativa vigente che la variante stessa mira, per definizione, a modificare o derogare;
- la comunicazione comunale dichiara di aver *“Verificato la volontà dell'amministrazione comunale di non approvare alcuna variante”* confessando (per la richiamata volontà politica preclusiva) una precostituzione del giudizio in spregio al dovere di imparzialità (art. 97 Cost.);

PRESO ATTO:

- della completezza della documentazione progettuale e della conformità ai parametri urbanistici vigenti;
- dei pareri favorevoli acquisiti dalle Autorità Ambientali Competenti e dagli enti precedenti;
- della determinazione di esclusione dalla VAS n. 48/2024;
- dell'inerzia protrattasi del Comune, che legittima l'intervento sostitutivo del Commissario *ad acta*;

VISTO:

- l'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo);
- la Sentenza del TAR Abruzzo n. 89/2025 del 14 febbraio 2025;
- l'Ordinanza del TAR Abruzzo n. 423/2025 del 17 settembre 2025;
- il provvedimento di delega della Prefettura dell'Aquila prot. n. 0058955 del 23.09.2025;
- la L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modificazioni, artt. 20 e 21;
- la L.R. 20 dicembre 2023, n. 58 e l'art. 100 (disposizioni transitorie);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Valutazione Ambientale Strategica);
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Roccaraso approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12.08.2021;

RITENUTO:

- di dover esercitare i poteri sostitutivi in via definitiva, stante l'ulteriore inadempienza del Comune di Roccaraso;
- che sussistono tutti i presupposti di legge per l'approvazione del Piano Attuativo;
- che l'indizione di una Conferenza di Servizi, in presenza di istruttoria completa e di tutti i pareri tecnici favorevoli già acquisiti nonché della determinazione di esclusione dalla VAS, costituirebbe un inutile aggravio del procedimento in violazione dell'art. 1 della L. 241/90.



Prefettura dell'Aquila

DETERMINA

1. di **approvare** il Piano Attuativo ai sensi dell'art. 20, comma 8-bis, della L.R. 18/1983 per la realizzazione di un campo da mini golf con annessi servizi Bubble Room e Club House in località "Fonte Eremita", proposto dalla Siti S.R.L., secondo la documentazione progettuale acquisita agli atti protocollari comunali;
2. di prescrivere il rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche, ambientali e urbanistiche indicate negli atti allegati;
3. di dichiarare inopponibile la comunicazione prot. 0013735 del 18.12.2025 del Comune di Roccaraso, emessa in violazione del giudicato e dei principi di imparzialità e buon andamento;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto adottata dal Commissario *ad acta* in esercizio dei poteri sostitutivi, nel rispetto dei termini giurisdizionali imposti dal TAR Abruzzo;
5. di trasmettere senza ritardo copia del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, alla Siti S.R.L., al Comune di Roccaraso, al Prefetto dell'Aquila, a tutti gli enti procedenti già coinvolti e agli Uffici Tecnici del Comune di Roccaraso per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi di legge.

Il Commissario *ad acta*
Dott. Pierquinto Colarossi

ALLEGATI:

- Sentenza TAR Abruzzo n. 89/2025 del 14 febbraio 2025
- Ordinanza TAR Abruzzo n. 423/2025 del 17 settembre 2025
- Provvedimento di delega della Prefettura dell'Aquila prot. n. 0058955 del 23.09.2025
- Determinazione VAS n. 48/2024
- Pareri e nulla osta delle Autorità Ambientali Competenti